

CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE - Comunicato

Legge 103/75 - Approvazione “Avviso per l’accesso radiofonico e televisivo alle trasmissioni regionali della concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico (RAI)” – secondo trimestre 2026, modello di domanda, criteri di valutazione e liberatorie.

Verbale n. 1

Adunanza del 28 gennaio 2026

DELIBERA N. 01 – 2026

Oggetto: Legge 103/75 - Approvazione “Avviso per l’accesso radiofonico e televisivo alle trasmissioni regionali della concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico (RAI)” – secondo trimestre 2026, modello di domanda, criteri di valutazione e liberatorie.

il Comitato all’unanimità dei partecipanti,

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa,

1) di approvare i seguenti documenti:

- l’Avviso per l’accesso radiofonico e televisivo alle trasmissioni regionali della concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico (RAI) del 2° trimestre 2026;
- il Modello di domanda per l’accesso radiofonico e televisivo alle trasmissioni regionali della concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico (RAI);
- i Criteri di valutazione delle domande per l’accesso radiotelevisivo;
- il Modello di liberatoria immagini a titolo gratuito, la Manleva e il Modello di lettera liberatoria per la partecipazione a titolo gratuito di un minore (provino o pubblico),

tutti allegati alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale.

- 2) di dare facoltà agli Organismi di garanzia del Consiglio regionale che ne facciano richiesta (Difensore Civico, Garante delle persone private della libertà personale, Garante per l’infanzia e l’adolescenza, Garante Diritti Animali e Comitato regionale per le comunicazioni del Piemonte), di utilizzare il primo spazio utile di ciascuna graduatoria trimestrale, per un massimo di uno spot all’anno per ciascun Organismo, affinché le informazioni riguardanti le loro attività possano giovare alla collettività.
- 3) di pubblicare la deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 61 dello Statuto.

Il Presidente
Vincenzo Lilli

(firmato in originale)

Le liberatorie possono essere scaricate, collegandosi all'indirizzo:
<https://www.cr.piemonte.it/cms/corecom/attivita-proprie/programmi-dellaccesso>.



AVVISO PER L'ACCESSO RADIOFONICO E TELEVISIVO ALLE TRASMISSIONI REGIONALI DELLA CONCESSIONARIA DEL SERVIZIO RADIOTELEVISIVO PUBBLICO (RAI)

(Approvato con deliberazione del Corecom Piemonte n. 01 del 28/01/2026)

Art. 1 Oggetto

1. Il presente Avviso disciplina il diritto ai programmi per l'accesso, ai sensi dell'art. 6 della legge 14 aprile 1975, n. 103 "Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva", dell'art. 7, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223 "Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato", dell'art. 9, comma 2, lett. h) della legge regionale del 7 gennaio 2001, n. 1 e s.m.i. "Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni" (di seguito Corecom) e del Regolamento per l'accesso radiofonico e televisivo alle trasmissioni regionali della Concessionaria del Servizio radiotelevisivo pubblico (RAI), approvato con delibera del Corecom n. 19 del 16/12/2013.

2. Il diritto ai programmi per l'accesso consiste nella partecipazione alla programmazione televisiva o radiofonica realizzata dalla Concessionaria del Servizio pubblico Centro di Produzione TV RAI di Torino (di seguito CPTV RAI).

Art. 2 Soggetti beneficiari

1. Possono presentare domanda per l'accesso:

- a) partiti e gruppi rappresentati in Parlamento e in Assemblee e Consigli comunali;
- b) organizzazioni associative delle autonomie locali;
- c) sindacati nazionali;
- d) confessioni religiose;
- e) movimenti politici;
- f) enti e associazioni politiche e culturali;
- g) associazioni nazionali del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute;
- h) associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali;
- i) gruppi etnici e linguistici;
- l) gruppi di rilevante interesse sociale, in particolare, nei settori: ambientale, artistico, assistenziale, della salute e del benessere, culturale, educativo e formativo, professionale, ricreativo, sportivo, turistico

che abbiano almeno una sede operativa nella regione Piemonte o, in caso contrario, che mettano in risalto un argomento riguardante anche il territorio o la popolazione piemontese.

Art. 3 Domanda per l'accesso e documenti da allegare

1. La domanda per l'accesso, redatta in conformità alla modulistica allegata al presente Avviso, deve contenere, **a pena di inammissibilità**:

- a) l'indicazione del soggetto richiedente ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge n. 103/1975 e la sottoscrizione del suo legale rappresentante;
- b) la designazione della persona responsabile agli effetti civili e penali del programma da ammettere nel piano trimestrale di messa in onda, nonché l'accettazione da parte della medesima, *mediante sottoscrizione autocertificata della fotocopia di un documento valido*. Detto responsabile può coincidere con il legale rappresentante;

- c) le informazioni utili ad illustrare l'attività svolta, nonché altri elementi atti a dimostrare le caratteristiche e la consistenza organizzativa dell'Ente, Istituto o Associazione;
- d) l'indicazione, ai sensi dell'art. 6, comma 3, della legge n. 103/1975, di ogni elemento idoneo ad attestare la *rilevanza dell'interesse sociale, culturale e informativo del programma* per l'accesso proposto;
- e) il contenuto, in sintesi, del programma per l'accesso proposto e le modalità di realizzazione;
- f) l'impegno del soggetto richiedente o del responsabile di evitare, durante la registrazione del programma, pena l'esclusione, ogni forma di pubblicità commerciale, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 103/1975.

2. Alla domanda, sempre **a pena di inammissibilità**, devono essere allegati:

- 1) dichiarazione di accettazione della responsabilità del programma per l'accesso (*vedi allegato A al modulo di domanda*);
- 2) copia del documento d'identità del rappresentante del soggetto richiedente;
- 3) copia del documento d'identità del responsabile del programma proposto;
- 4) copia dello Statuto o dell'atto costitutivo dell'Ente, Istituto o Associazione;
- 5) copia dell'ultimo verbale di nomina del legale rappresentante dell'Ente, Istituto o Associazione, ovvero elementi di documentazione assimilabili.

3. Inoltre la domanda deve essere corredata dei seguenti documenti:

- 1) documentazione delle attività svolte negli ultimi 24 mesi dall'Ente, Istituto o Associazione, *in relazione al contenuto del programma proposto*, utile ad illustrare le iniziative realizzate, nonché altri elementi atti a dimostrare le caratteristiche e la consistenza organizzativa dell'Ente, Istituto o Associazione;
- 2) copia dell'iscrizione al registro o albo di competenza, ove sussista;
- 3) ricevuta della corresponsione alla SIAE dei relativi diritti, ove dovuti e l'elenco dettagliato, in lingua italiana, delle musiche utilizzate contenente il titolo, l'autore, la durata, etc. (vedi l'art. 15 del presente Avviso).

4. I documenti di cui ai punti 4), 5) del comma 2, e 2) del comma 3 del presente articolo, qualora non fossero intervenute variazioni, saranno ritenuti validi anche per eventuali successive richieste di accesso. In alternativa, dovrà essere presentata una *dichiarazione in cui si attesti che non sono subentrate modifiche*.

5. Successivamente all'inserimento nel Piano trimestrale dei soggetti beneficiari, unitamente all'eventuale materiale prodotto (sonoro/video/foto), dovranno essere presentate:

- liberatoria per la cessione a titolo gratuito a CPTV RAI di tutti i diritti relativi al materiale audiovisivo girato e/o di quello fornito dall'avente diritto;
- apposita garanzia e manleva in favore di CPTV RAI nei confronti di qualunque contestazione avanzata da terzi per qualsiasi titolo, causa o ragione;
- altre eventuali liberatorie richieste.

6. Per ogni Piano trimestrale, di cui all'art. 6, il soggetto richiedente può presentare domanda sia per l'accesso televisivo, sia radiofonico, utilizzando esclusivamente due modelli distinti.

Art. 4

Scadenza per la presentazione della domanda

1. Le domande per i programmi per l'accesso per il secondo trimestre di programmazione 2026, devono essere presentate entro **lunedì 2 marzo 2026**.

2. La domanda di ammissione ai programmi può essere inviata a mezzo posta certificata all'indirizzo corecom@cert.cr.piemonte.it, per raccomandata con avviso di ricevimento, per cui fa fede la data del timbro postale di partenza, all'indirizzo Consiglio regionale del Piemonte - Settore Corecom Piemonte – via Alfieri, 15 – 10121 Torino ovvero presentata a mano al Corecom Piemonte – piazza Solferino, 22 – Torino (dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.00, previa conferma telefonica).

Art. 5

Esame ed ammissione delle domande per l'accesso

1. Gli uffici del Corecom procedono all'istruttoria delle domande pervenute e ne valutano l'ammissibilità. Quelle trasmesse fuori termine sono prese in esame per le trasmissioni del trimestre successivo.
2. La decisione del Corecom sulla richiesta di accesso è comunicata all'interessato.

Art. 6

Piano trimestrale delle trasmissioni

1. Il Corecom delibera la Graduatoria delle domande e il Piano trimestrale di messa in onda delle trasmissioni radiofoniche e televisive, ripartendo il tempo messo a disposizione dal CPTV RAI tra i soggetti ammessi e secondo i criteri di cui al successivo comma 2. Nella graduatoria sono indicate anche le domande respinte.
2. Il Piano trimestrale delle domande ammesse è redatto secondo i seguenti criteri:
 - A) precedenza ai soggetti che non hanno ancora beneficiato delle trasmissioni per l'accesso o che non hanno usufruito dell'accesso nelle tre graduatorie precedenti;
 - B) appartenenza del richiedente ad una delle categorie sottoelencate, nel seguente ordine di priorità:
 - a) gruppi di rilevante interesse sociale, in particolare, nei settori: ambientale, artistico, assistenziale, della salute e del benessere, culturale, educativo e formativo, professionale, ricreativo, sportivo, turistico,
 - b) associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali;
 - c) organizzazioni associative delle autonomie locali;
 - d) enti e associazioni politiche e culturali,
 - e) confessioni religiose;
 - f) associazioni nazionali del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute;
 - g) gruppi etnici e linguistici;
 - h) sindacati nazionali;
 - i) movimenti politici;
 - l) partiti e gruppi rappresentati in Parlamento;
 - C) rilevanza sociale e culturale della tematica proposta, con particolare attenzione alle tematiche trattate dalla legge regionale 23 marzo 2016, n. 5. *Norme di attuazione del divieto di ogni forma di discriminazione e della parità di trattamento nelle materie di competenza regionale* (assenza di qualsiasi discriminazione fondata su nazionalità, sesso, colore della pelle, ascendenza od origine nazionale, etnica o sociale, caratteristiche genetiche, lingua, religione o convinzioni personali, opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, appartenenza ad una minoranza nazionale, patrimonio, nascita, disabilità, età, orientamento sessuale e identità di genere, ed ogni altra condizione personale o sociale);
 - D) precedenza ai programmi realizzati con mezzi propri;
 - E) ordine cronologico di presentazione della domanda.
3. In caso di parità di posizione nella graduatoria si procede per sorteggio.
4. Il Corecom ha la facoltà di verificare l'appartenenza dichiarata dal soggetto ad uno dei raggruppamenti indicati al comma 2.
5. Le domande per l'accesso ritenute ammissibili ed escluse per esaurimento del tempo assegnato sono prese in esame per il Piano trimestrale successivo.
6. La deliberazione approvata e il Piano trimestrale di messa in onda allegato alla stessa saranno trasmessi al CPTV RAI per l'esecuzione, mentre il presente Avviso e la Graduatoria saranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e sul sito Internet del Corecom Piemonte.



Art. 7

Spazi televisivi e radiofonici messi a disposizione dal CPTV RAI e durata della trasmissione

1. Il CPTV RAI mette a disposizione i seguenti spazi per i programmi per l'accesso:
 - RAITRE il sabato dalle ore 7.30 alle ore 8.00 per le trasmissioni televisive;
 - RADIOUNO in Modulazione di Frequenza il sabato dalle ore 23.30 alle ore 23.50.
2. Ciascuna trasmissione per l'accesso consiste in un programma, realizzato in lingua italiana, della durata massima di cinque minuti, sigle di testa e di coda comprese, riferito a una sola domanda di accesso.

Art. 8

Contenuto dei programmi per l'accesso

1. Nell'ambito delle trasmissioni per l'accesso deve sussistere uno stretto rapporto tra il contenuto proposto, le finalità e le attività del soggetto proponente.
2. I soggetti aventi diritto, fermo restando il rispetto delle norme generali dell'ordinamento giuridico, non possono in alcun modo citare:
 - 1) indirizzi e-mail e siti web che non siano quelli riferiti direttamente alla propria attività;
 - 2) numeri di telefono e numerazioni speciali a sovrapprezzo o contenenti messaggi promozionali;
 - 3) numeri di conto corrente bancario/postale oppure IBAN;
 - 4) altri soggetti, anche attraverso le segnalazioni di estremi quali siti web e numeri di telefono, che non rappresentino Enti Pubblici o che non siano espressamente inerenti alle tematiche proposte;
 - 5) partner e/o marchi che non siano riferiti direttamente e organicamente alla ragione sociale del soggetto avente diritto;
 - 6) messaggi di natura promozionale o che comunque propongano l'acquisto di beni (es. libri, riviste) e servizi anche se facenti parte dell'attività del soggetto beneficiario.
3. In generale non è, inoltre, consentito violare le più elementari regole etiche e comportamentali che sanciscono il diritto all'accesso presso il servizio pubblico, inclusi eventuali giudizi lesivi per persone e altri soggetti.
4. Eventuali modifiche e/o integrazioni ai suddetti divieti saranno pubblicate sul sito del Corecom.

Art. 9

Registrazione dei programmi

1. La registrazione dei programmi per l'accesso, può essere realizzata, integralmente o parzialmente, con mezzi propri dell'avente diritto o con la collaborazione tecnica gratuita, per esigenze minime di base, del CPTV RAI che potrà, peraltro, negare detta collaborazione ove impossibilitato, in relazione alle circostanze motivate del caso concreto.

Art. 10

Programmi realizzati con mezzi propri dell'avente diritto

1. Non possono essere prodotti dagli aventi diritto contributi audio e video eccedenti lo spazio temporale consentito previsto all'articolo 7.
2. Ove il programma radiofonico o televisivo realizzato dovesse avere una durata superiore a quella indicata all'art. 2, l'avente diritto deve provvedere a riportarlo alla durata consentita. In caso contrario, il CPTV RAI non darà corso alla trasmissione, comunicandolo al Corecom per le decisioni del caso.
3. Il soggetto che produce il programma radiofonico o televisivo esclusivamente con mezzi propri all'esterno del CPTV RAI, deve consegnarlo al Corecom, *entro venti giorni* dalla formale ammissione alle trasmissioni regionali dell'accesso. Il Corecom verifica la conformità del contributo prodotto e,

se risulta corrispondente ai requisiti stabiliti, lo invia al CPTV RAI, che esegue un ulteriore controllo sulla sua idoneità alla messa in onda.

4. Nel caso in cui non dovesse ravvisare detta idoneità, il CPTV RAI deve fornire all'avente diritto, tramite il Corecom, ogni idonea indicazione sulle modifiche da apportare al programma, al fine di consentirne la messa in onda.

5. Nell'ipotesi in cui il soggetto beneficiario non riuscisse a produrre il filmato nei tempi richiesti, il Corecom valuta l'inserimento del programma nel Piano del trimestre successivo, dopo averlo ricevuto, opportunamente modificato, sulla base delle indicazioni del CPTV RAI.

6. In caso di mancata consegna del programma entro il termine indicato, il CPTV RAI può disporre la soppressione della trasmissione, dandone immediata comunicazione al Corecom che ne valuta l'inserimento nel Piano trimestrale successivo.

7. I soggetti che compaiono nel filmato devono sottoscrivere l'apposita liberatoria immagini. Nel caso si tratti di minori occorre una liberatoria firmata da entrambi i genitori o di chi ne fa le veci. In assenza di queste liberatorie il CPTV RAI non darà corso all'inserimento del programma nella trasmissione, comunicandolo al Corecom per le decisioni del caso.

Articolo 11

Formati e standard tecnici relativi ai programmi realizzati con mezzi propri

1. I programmi **radiofonici** realizzati con mezzi propri possono essere consegnati nei seguenti formati:

- Audio Wave ".Wav" con almeno 16 bit e 44,1 KHz;
- ".aiff" con almeno 16 bit e 44,1 KHz;
- ".mp3" con almeno 256 Kbit/s in caso di parlato;

su supporti hard disk, USB, CD o inviati tramite piattaforma di trasferimento file.

2. I programmi **televisivi** realizzati con mezzi propri possono essere consegnati nei supporti broadcast IMX, Digital Betacam, XDCAM;

oppure nei formati:

- MXF-OP1-D10;
- QUICKTIME .MOV PRORES;
- MPG2;
- MPG4;
- H264;

su supporto informatico e formattazione ExFat o NTFS, e connettività USB o inviati tramite piattaforma di trasferimento file;

Audio: Stereo o Dual Mono.

3. Non sono accettati supporti con formattazione IOS.

4. Nel caso di materiale autoprodotta, l'eventuale logo dell'accedente deve essere collocato in alto a destra e il sottopancia nel centro dello schermo.

5. Qualora il registrato realizzato con i mezzi propri non avesse le caratteristiche tecniche necessarie per poter essere trasmesso, il Corecom valuterà se inserire il soggetto beneficiario nel Piano di messa in onda del trimestre successivo, affinché possa essere prodotto un nuovo registrato.

Articolo 12

Programmi radiofonici e televisivi realizzati in collaborazione con la RAI

1. Il CPTV RAI, per la registrazione dei programmi, che avverrà presso la Concessionaria, concorda le modalità operative con i soggetti ammessi all'accesso per il relativo trimestre.

- 2.** I soggetti ammessi hanno la facoltà di stabilire in modo autonomo i contenuti della trasmissione che li riguarda, escludendo qualsiasi coinvolgimento del CPTV RAI sul contenuto dei programmi e sulle correlative responsabilità.
- 3.** Il CPTV RAI può affidare la conduzione della trasmissione a figure professionali del servizio radiotelevisivo pubblico (giornalisti o conduttori). Il soggetto beneficiario può avvalersi di conduttore esterno, che potrà svolgere questa funzione per un numero massimo di puntate pari a quelle effettivamente trasmesse. Questo limite varia in base al numero di domande ricevute nel trimestre di riferimento. La scelta è finalizzata ad evitare confusione o disorientamento negli spettatori, così da garantire una comunicazione più efficace.
- 4.** Nel caso di più trasmissioni che riguardino le stesse tematiche che si svolgono sotto forma di intervista, il Corecom può, sentiti i soggetti interessati, proporre l'accorpamento e lo svolgimento, sempre attraverso intervista, in un'unica trasmissione, nella quale a ciascun soggetto viene assicurato il tempo che avrebbe avuto a disposizione in caso di trasmissione singola.
- 5.** I tecnici del CPTV RAI, ove richiesto, contribuiscono alla realizzazione del programma, utilizzando le risorse disponibili.
- 6.** All'avente diritto è consentito di fare partecipare al programma al massimo due persone dallo stesso indicate e, come contributo alla registrazione, di fornire al CPTV RAI, prima della registrazione, il materiale audio/video, logo, foto (queste ultime non in numero maggiore a 20 e solo in formato .jpg) o siti internet di proprietà dell'avente diritto, salvati su chiavetta USB, CD o DVD o inviati tramite piattaforma di trasferimento file al Corecom Piemonte, affinché siano inseriti durante la fase di montaggio. In tal caso, l'avente diritto dovrà fornire al CPTV RAI e al Corecom la garanzia di esserne pienamente proprietario, impegnandosi a tenere questi ultimi manlevati e indenni da qualunque pretesa di terzi a qualunque titolo ed in ogni tempo formulate nei loro confronti, in relazione al materiale audiovisivo suddetto.
- 7.** L'eventuale materiale da utilizzarsi nel corso della registrazione, di cui al comma 6, deve essere presentato anticipatamente dal soggetto accedente al Corecom Piemonte, nello standard e nel formato tecnico previsto all'articolo 11, *almeno due settimane* prima della data prevista per le registrazioni.
- 8.** Nel caso in cui il programma in corso di produzione non risulti conforme a quanto previsto, il CPTV RAI sospende la lavorazione e ne dà comunicazione al Corecom che valuta l'inserimento del programma, con le opportune modifiche, nel Piano trimestrale successivo.
- 9.** Ove l'avente diritto non si presenti presso la sede all'ora stabilita, il CPTV RAI può disporre la soppressione delle lavorazioni e, quindi, della relativa trasmissione, dandone comunicazione entro 48 ore al Corecom per le decisioni del caso. In casi particolari, il Corecom può valutare di inserire la trasmissione nel Piano trimestrale successivo.
- 10.** Nell'eventualità in cui il soggetto beneficiario scelga, dopo la data di scadenza dell'Avviso, di non effettuare la registrazione presso il CPTV RAI, ma di inviare un proprio filmato, il punteggio della graduatoria non viene modificato.
- 11.** Prima della registrazione, tutti i partecipanti alla trasmissione, compreso l'eventuale conduttore esterno alla sede del CPTV RAI, devono sottoscrivere apposita liberatoria. Nel caso della presenza di minori occorre inoltre una liberatoria di entrambi i genitori o di chi ne fa le veci. In assenza di queste liberatorie il CPTV RAI non darà corso all'assemblaggio del programma, comunicandolo al Corecom per le decisioni del caso.
- 12.** I moduli delle liberatorie sono disponibili sul sito del Corecom.

Art. 13

Esecuzione del Piano trimestrale

1. Il Corecom vigila sul rispetto degli impegni assunti dai soggetti ammessi all'accesso che devono osservare, nella libera manifestazione del loro pensiero, i principi dell'ordinamento costituzionale, e tra essi in particolare quelli relativi alla tutela della dignità della persona nonché della lealtà e della correttezza del dialogo democratico e devono, altresì, astenersi da qualsiasi forma di pubblicità commerciale.
2. Il Corecom pone in essere tutte le azioni atte a garantire l'esecuzione del Piano trimestrale approvato ed in caso di sua parziale attuazione, derivante da cause di forza maggiore, può disporre, in collaborazione con il CPTV RAI, la realizzazione di puntate speciali dei programmi, organizzate in modo anche difforme da quelle richieste dai soggetti ammessi.
3. I soggetti ammessi all'accesso radiofonico e/o televisivo ed inseriti nei piani trimestrali possono presentare al Corecom osservazioni sull'attuazione del Piano o sulle eventuali difficoltà insorte nell'esercizio dell'accesso.
4. Il Corecom può eventualmente provvedere tempestivamente ad eventuali rettifiche, fissando appositi spazi nelle trasmissioni d'accesso.
5. Nel caso in cui il tema della registrazione verta su una particolare iniziativa non coincidente con la data di programmazione della messa in onda, il Corecom, sentiti il CPTV RAI e il soggetto beneficiario, si riserva di inserire il messaggio nella puntata più idonea, al fine di rendere la comunicazione da trasmettere più efficace. Inoltre, è consentito lo scambio consensuale di posizione tra due o più soggetti ammessi, anche su richiesta del Corecom o del CPTV RAI.
6. La messa in onda verrà concordata come stabilito nel palinsesto, tenendo conto di eventi particolari quali ad esempio elezioni, festività ricorrenti, pausa estiva, etc. Le trasmissioni dell'accesso riprenderanno sulla base del Piano già predisposto.

Art. 14

Responsabilità

1. La responsabilità civile e penale dei programmi è del responsabile del soggetto accedente, così come previsto dall'articolo 6, della legge 14 aprile 1975, n. 103, che stabilisce che "I soggetti ammessi all'accesso devono, nella libera manifestazione del loro pensiero, osservare i principi dell'ordinamento costituzionale, e tra essi in particolare quelli relativi alla tutela della dignità della persona nonché della lealtà e della correttezza del dialogo democratico e astenersi da qualsiasi forma di pubblicità commerciale".
2. Qualora i programmi presentino caratteristiche che possono apparire non corrispondenti a quelle indicate, il CPTV RAI informa immediatamente il Corecom il quale adotta, entro la data fissata per la diffusione degli stessi, le decisioni del caso.

Art. 15

Diritti d'autore

1. Tutti i partecipanti alla trasmissione, prima dell'eventuale registrazione e della messa in onda, devono consegnare al Corecom la dichiarazione firmata in originale della liberatoria per la cessione a titolo gratuito al CPTV RAI di tutti i diritti relativi al materiale audiovisivo girato e/o di quello fornito dall'avente diritto.
2. All'atto di presentazione della domanda, il soggetto accedente deve consegnare al Corecom la ricevuta della corresponsione alla SIAE dei relativi diritti *per l'uso televisivo*, ove dovuti. Tale quietanza sarà poi consegnata al CPTV RAI e dovrà avere in allegato:

- a) l'elenco dettagliato delle composizioni musicali utilizzate, accompagnato dai dati di identificazione dei brani (attore, compositore, editore, durata, estremi dei dischi, etc.).
- b) l'apposita garanzia e manleva in favore del CPTV RAI nei confronti di qualunque contestazione avanzata da terzi per qualsiasi motivo.

3. Quanto disposto nel comma precedente, si applica a qualsiasi opera protetta dalla legge sul diritto d'autore.

4. Nel caso di utilizzo di musiche gratuite prelevate da siti internet, deve essere chiaro e documentato in italiano, che le stesse possano essere impiegate gratuitamente anche per *uso televisivo*.

5. Nel caso in cui le liberatorie non vengano consegnate oppure il CPTV RAI rilevi la presenza di vizi o irregolarità in esse contenute, non si darà corso all'eventuale assemblaggio del programma e alla messa in onda, dandone comunicazione al Corecom per le decisioni del caso.

Art. 16 **Diritti dell'interessato**

1. Per i dati raccolti direttamente dal Titolare del trattamento, l'interessato ha diritto di chiedere l'accesso ai propri dati e la rettifica dei medesimi. Ha inoltre il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo in caso di trattamento dei dati non conforme alla disciplina del Regolamento UE 679/2016.

Art. 17 **Ricorsi**

1. Avverso le deliberazioni del Corecom sulle domande di accesso radiofonico e televisivo è ammesso ricorso in opposizione al Corecom entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione.

2. Il ricorso va indirizzato al Presidente del Corecom, indicando i motivi specifici su cui si fonda.

3. L'esame del ricorso, previa istruttoria, deve svolgersi entro venti giorni dalla sua ricezione.

4. Il ricorso non sospende l'esecuzione del Piano trimestrale.

5. La decisione del Corecom sul ricorso è comunicata al soggetto interessato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 18 **Sanzioni**

1. Il Corecom può sospendere la messa in onda del programma e negare, con decisione motivata, il diritto d'accesso al soggetto per un periodo di tre piani trimestrali, qualora ravvisi nella trasmissione una violazione degli impegni sottoscritti nella domanda dal soggetto richiedente o dal responsabile.